



CH-3003 Berna, UFV

Ai Dipartimenti cantonali competenti in materia di
veterinaria

Berna, 12 luglio 2007

**Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in
merito ai resti di cucina e di ristorazione**
Indagine conoscitiva

Onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato,

con la presente Vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) in merito ai resti di cucina e di ristorazione. Vi invitiamo a far pervenire il Vostro parere entro il

15 settembre 2007

all'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna¹.

Questa revisione introduce nell'OESA i requisiti per la trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione in alimenti per animali già sanciti nell'ordinanza sulle epizootie. A seguito di quanto emerso da un'analisi del rischio, tali requisiti sono stati resi più severi al fine di ridurre al minimo il rischio di propagazione di epizootie. Queste misure sono necessarie poiché l'eventuale diffusione di un'epizootia altamente contagiosa tra il bestiame svizzero da reddito potrebbe comportare ingenti danni economici.

Ora anche nel riciclaggio dei resti di cucina e di ristorazione in impianti di biogas o di compostaggio occorre evitare che gli animali da reddito vengano in contatto con resti alimentari crudi. Con l'attuale

¹ Le osservazioni possono essere inviate parallelamente anche al seguente indirizzo elettronico:
sabina.buettner@bvet.admin.ch.

revisione si introducono quindi apposite misure anche per questa modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari.

L'OESA rientra nell'Accordo agricolo CH-CE: le disposizioni sui sottoprodotti di origine animale devono corrispondere a quelle della CE affinché il commercio dei prodotti animali possa beneficiare delle agevolazioni previste nell'Accordo. Non è ancora possibile valutare con certezza se con l'attuale revisione dell'OESA sono soddisfatte le condizioni per l'equivalenza tra le due legislazioni. L'UE viene informata del nostro progetto di modifica dell'ordinanza. Qualora l'UE sollevasse delle riserve, la modifica dell'ordinanza dovrebbe essere riesaminata.

Ulteriori dettagli riguardanti le modifiche figurano nelle note esplicative allegate.

Inoltre, agli indirizzi <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html> o <http://www.bvet.admin.ch/> sono disponibili ulteriori copie della documentazione relativa all'indagine conoscitiva.

Ringraziandovi della Vostra collaborazione, Vi preghiamo di gradire, onorevoli Consigliere e Consiglieri di stato, i sensi della nostra profonda stima.



Hans Wyss

Direttore

Allegati:

Progetto d'ordinanza e note esplicative

Elenco dei destinatari



CH-3003 Berna, UFV

Ai destinatari secondo l'elenco allegato

Berna, 12 luglio 2007

Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in merito ai resti di cucina e di ristorazione

Indagine conoscitiva

Gentili Signore, egregi Signori

con la presente Vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) in merito ai resti di cucina e di ristorazione. Vi invitiamo a far pervenire il Vostro parere entro il

15 settembre 2007

all'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna¹.

Questa revisione introduce nell'OESA i requisiti per la trasformazione dei resti di cucina e di ristorazione in alimenti per animali già sanciti nell'ordinanza sulle epizoozie. A seguito di quanto emerso da un'analisi del rischio, tali requisiti sono stati resi più severi al fine di ridurre al minimo il rischio di propagazione di epizoozie. Queste misure sono necessarie poiché l'eventuale diffusione di un'epizoozia altamente contagiosa tra il bestiame svizzero da reddito potrebbe comportare ingenti danni economici.

¹ Le osservazioni possono essere inviate parallelamente anche al seguente indirizzo elettronico: sabina.buettner@bvet.admin.ch.


Ora anche nel riciclaggio dei resti di cucina e di ristorazione in impianti di biogas o di compostaggio occorre evitare che gli animali da reddito vengano in contatto con resti alimentari crudi. Con l'attuale revisione si introducono quindi apposite misure anche per questa modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari.

L'OESA rientra nell'Accordo agricolo CH-CE: le disposizioni sui sottoprodotti di origine animale devono corrispondere a quelle della CE affinché il commercio dei prodotti animali possa beneficiare delle agevolazioni previste nell'Accordo. Non è ancora possibile valutare con certezza se con l'attuale revisione dell'OESA sono soddisfatte le condizioni per l'equivalenza tra le due legislazioni. L'UE viene informata del nostro progetto di modifica dell'ordinanza. Qualora l'UE sollevasse delle riserve, la modifica dell'ordinanza dovrebbe essere riesaminata.

Ulteriori dettagli riguardanti le modifiche figurano nelle note esplicative allegate.

Inoltre, agli indirizzi <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pdent.html> o <http://www.bvet.admin.ch/> sono disponibili ulteriori copie della documentazione relativa all'indagine conoscitiva.

Ringraziandovi della Vostra collaborazione, Vi preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti.



Hans Wyss
Direttore

Allegati:
Progetto d'ordinanza e note esplicative
Elenco dei destinatari